

**BOZZA DI CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE,  
PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE  
E DI UTILITÀ SOCIALE**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella residenza Comunale di San Secondo P.se, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra il Comune San Secondo P.se – C.F. e P. IVA 00231310343, con sede legale in San Secondo P.se (PR), Piazza Mazzini, n. 1, rappresentato dal Responsabile del Settore “Servizi Sociali e Culturali”, nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, autorizzato alla firma del presente atto con atto di nomina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

E

l'Organizzazione di volontariato / Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, denominata \_\_\_\_\_ – C. F. \_\_\_\_\_ (di seguito solo Organizzazione/Associazione), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e rappresentata dal suo Legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione/Associazione;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- la L. R. 21 febbraio 2005, n.12 “riconosce il valore sociale e civile e il ruolo nella società del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- il “Codice del Terzo settore”, D. Lgs. 117/2017, riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia” e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ....., immediatamente eseguibile, volta a favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici a garantire progetti sociali di pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative volte al miglioramento complessivo dell'offerta per attività a favore dei cittadini, con la quale sono state approvate le bozze di avviso pubblico e convenzione;

- la determinazione n. .... del .... con la quale si è approvata la pubblicazione dell'avviso pubblico e la nomina della commissione di gara;
- la determinazione n. .... del .... con la quale si è individuato il soggetto attuatore di attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sul territorio comunale di San Secondo P.se per periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025;

Considerato che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- le procedure di affidamento di servizi sociali sono estranee al Codice dei contratti pubblici ove il servizio sia prospetticamente svolto dall'affidatario in forma gratuita (consentendo il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate), secondo le Linee Guida ANAC n. 17/2022;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - a. l'iscrizione da almeno sei mesi nei vigenti Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e/o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e non avere procedure di cancellazione in corso;
  - b. il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - c. il poter dimostrare adeguata attitudine da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari (articolo 56, comma 3, del D. Lgs. 117/2017);

Considerato, inoltre, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno \_\_\_\_\_ 2023 al giorno \_\_\_\_\_ 2023 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di San Secondo P.se ([www.comune.san-secondo-parmense.pr.it](http://www.comune.san-secondo-parmense.pr.it)), nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", uno specifico "Avviso pubblico" per consentire a tutte le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Organizzazione/Associazione denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione;
- l'Organizzazione/Associazione è iscritta nel Registro Regionale delle \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ e prevede nel proprio Statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dall'Amministrazione Comunale;

Tanto richiamato e premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune e Organizzazione/Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

## **Articolo 2 – Oggetto**

L'Amministrazione Comunale, in forza del principio della sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di procedura comparativa, si avvale dell'attività dell'Organizzazione/Associazione \_\_\_\_\_ e, quindi, affida alla stessa, nell'ambito del proprio territorio, la gestione, in favore di terzi, delle seguenti attività di pubblica utilità:

### **A) Socio Assistenziale**

- aiuto, assistenza e compagnia a persone in difficoltà, anziani e portatori di handicap;
- collaborazione per il disbrigo di pratiche o commissioni per conto degli anziani, accompagnamento a visite mediche e collaborazione per la spesa a domicilio;
- collaborazione con il servizio sociale a favore degli assistiti per il trasporto e accompagnamento di persone in difficoltà presso i vari presidi socio sanitari, presso le varie istituzioni, uffici e mercati per acquisti ecc.;
- conduzione di automezzi, anche di proprietà comunale, per trasporto di anziani, persone in difficoltà o con disagio sociale, in presidi socio-sanitari;

### **B) Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale**

- attività di tutela, conservazione, custodia, vigilanza dei parchi pubblici, delle aiuole, viali, delle aree cortilizie, delle scuole, degli edifici pubblici e dei cimiteri;
- attività di tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, servendosi anche di piccole attrezzature di proprietà dell'Ente;
- attività di educazione e difesa ambientale.

### **C) Attività educative**

- sorveglianza e vigilanza davanti alle scuole e nei parchi giochi comunali agli scolari nei momenti che precedono l' inizio delle lezioni e ne seguono il termine o durante i momenti di ricreazione;
- assistenza e sorveglianza sugli scuolabus o auto pullman durante il trasporto degli scolari;
- sorveglianza e vigilanza degli scolari all'interno della scuola primaria e/o dell'infanzia prima dell'inizio delle lezioni e al termine.

### **D) Attività d'informazione al pubblico**

- ricevimento e vigilanza al fine di consentire ad assicurare una migliore accoglienza e una corretta informazione al pubblico.

### **E) Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali**

- estensione dell'orario di apertura e chiusura al pubblico delle biblioteche e dei musei comunali, accoglienza e informazione al pubblico, riordino e cura dei libri;
- sorveglianza delle sale polivalenti comunali in occasione di mostre, manifestazioni, riunioni o spettacoli;
- distribuzione di materiale pratico divulgativo e informativo.

### **F) Educazione alla pratica sportiva e attività ricreativa**

- attività di assistenza durante le manifestazioni culturali e sportive;
- vigilanza ad impianti ed attrezzature pubblici ricreativi e sportivi.

### **Articolo 3 – Svolgimento delle attività**

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione/Associazione mette a disposizione indicativamente un numero di volontari di almeno 15 persone tale da garantire la disponibilità settori sopra descritti, da concordare con l'Amministrazione a seconda delle necessità che si presenteranno ciascun anno.

Tali volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste e necessarie per lo svolgimento dell'attività.

L'Organizzazione/Associazione si impegna affinché le attività siano rese in relazione al programma operativo che verrà stilato inizialmente con i referenti designati dall'Amministrazione Comunale e aggiornato periodicamente o al bisogno. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni di volontari.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente all'Organizzazione/Associazione ogni evento che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Organizzazione/Associazione si impegna per tutta la durata della convenzione a individuare un referente, che fungerà da interlocutore con l'Amministrazione e vigilerà sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.

Ai fini della tutela della sicurezza dei volontari si applicherà quanto previsto dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008.

### **Articolo 4 – Comportamento dei volontari**

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività rispettando i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.

Le attività dei volontari impiegati nelle attività oggetto della presente non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno da soggetti beneficiari delle prestazioni.

### **Articolo 5 – Rimborso erogato dal Comune**

Per le attività indicate all'art. 2, il Comune si impegna a garantire una copertura finanziaria necessaria ad effettuare rimborsi negli importi stimati come di seguito indicato:

- € 25.000,00 per il 2024
- € 25.000,00 per il 2025

Tali importi potranno essere diminuiti o aumentati in relazione all'attività che l'Amministrazione Comunale intenderà realizzare e in funzione della necessaria copertura finanziaria.

I rimborsi avverranno, come previsto dagli art. 17, 18 e 56 del D.Lgs. 117/2017, secondo il principio dell'effettività delle spese, a presentazione di note di addebito di rendicontazione mensile delle attività progettuali realizzate e dei costi sostenuti firmate dal Legale rappresentante dell'Organizzazione/Associazione.

Le spese ammesse a rimborso sono le seguenti:

- oneri di diretta imputazione, tra cui le spese sostenute dai volontari e dal coordinatore;
- spese generali sostenute dall'Organizzazione/Associazione, con riferimento esclusivamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

### **Articolo 6 – Modalità di rimborso delle spese da parte del Comune**

L'attività del volontario impiegato negli interventi di cui alla presente, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni.

L'Ente provvederà a rimborsare le spese entro e non oltre trenta (30) giorni dalla presentazione delle relative note riepilogative sottoscritte dal Legale rappresentante dell'Organizzazione/Associazione. La documentazione relativa alle spese rimarrà depositata presso l'Organizzazione/Associazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale per eventuali controlli e verifiche.

### **Art. 7 - Responsabilità**

L'Organizzazione/Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di volontariato.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Organizzazione/Associazione ha stipulato polizze per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi delle seguenti polizze assicurative rilasciate da \_\_\_\_\_  
agenzia di \_\_\_\_\_:

- polizza responsabilità civile n. \_\_\_\_\_ – Effetto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- polizza infortuni n. \_\_\_\_\_ – Effetto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- polizza malattia n. \_\_\_\_\_ – Effetto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'Organizzazione/Associazione si impegna a produrre sistematicamente idonea documentazione comprovante la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle previste coperture assicurative per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18, comma 3, del D. Lgs. 117/2017), per la quota relativa alle attività del Comune di San Secondo P.se, e sono ricompresi tra quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 5.

### **Articolo 8 – Durata. Validità. Imposte.**

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2024 al 31/12/2025.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di nuova convenzione.

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 .

### **Articolo 9 – Controlli e risoluzione**

Il Comune potrà verificare, nel corso dell'attività, la realizzazione delle varie fasi del programma operativo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la facoltà di risoluzione in caso di inadempienza o in presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento dei servizi.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Organizzazione/Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Organizzazione/Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta (30) dalla comunicazione ad opera del Comune.

L'Organizzazione/Associazione potrà interrompere o sospendere la presente convenzione con un preavviso motivato di trenta (30) giorni.

Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra Comune e Organizzazione/Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

### **Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n. 136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'Organizzazione/Associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (FAQ ANAC sulla Tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornamento al 20/01/2023, sezione B, punto B18).

### **Articolo 12 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune e Organizzazione/Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 13 - Spese contrattuali**

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione, Comune o Organizzazione/Associazione, che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Con la presente scrittura privata l'Organizzazione/Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.

Comune e Organizzazione/Associazione hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.

Data, \_\_\_\_\_

Per il Comune di San Secondo P.se  
La Responsabile dei Servizi alla Persona

\_\_\_\_\_

Per l'Organizzazione/Associazione  
Il Legale rappresentante

\_\_\_\_\_